

## SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

**Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di verifica del progetto esecutivo e assistenza al RUP per la validazione dell'intervento denominato "Realizzazione di una centrale di produzione di idrogeno e opere connesse per la linea ferroviaria Monserrato - Isili"**

**CUP F31G23000010001**

### TRA

l'ARST – (di seguito anche "Stazione Appaltante") con sede legale in via Posada 8/10 09122 Cagliari - P. IVA 00145190922, in persona dell'Amministratore Unico dr. Roberto Neroni domiciliato per la carica ove sopra,

### E

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta  
al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, REA  
\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, P. I.V.A. \_\_\_\_\_, in persona  
del \_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti con  
\_\_\_\_\_, (di seguito anche solo "Appaltatore o "Operatore economico");

### PREMESSO CHE:

Il codice degli appalti, all'art.42, prevede la verifica del progetto esecutivo prima dell'esecuzione delle opere, inoltre al comma 2 dell'art.34 dell'Allegato I.7 del codice, è previsto che per lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro e in caso di appalto integrato sopra soglia, la verifica sia effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Pertanto, si è reso necessario indire una procedura aperta per l'affidamento della verifica del progetto definitivo-esecutivo per i lavori denominati ""Realizzazione di una centrale di produzione di idrogeno e opere connesse per la linea ferroviaria Monserrato - Isili";

" come meglio descritti nel **Capitolato Tecnico Prestazionale** (allegato);

con delibera dell'Amministratore Unico n. \_\_ del \_\_\_\_, ARST ha avviato una procedura aperta ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 (d'ora in avanti anche "Codice") per l'affidamento del servizio di verifica ex art. 42 del D.Lgs 36/2023 relativo al Progetto definitivo-esecutivo e assistenza al RUP per la validazione del progetto dell'intervento di realizzazione "Realizzazione di una centrale di produzione di idrogeno e opere connesse per la linea ferroviaria Monserrato - Isili";

con delibera dell'Amministratore Unico n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_la procedura è stata aggiudicata all'Operatore Economico \_\_\_\_\_.

la Stazione Appaltante ha quindi effettuato, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche di legge, relative al possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;

le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti dell'Operatore economico hanno dato tutte esito positivo, [o alternativamente]; [qualora le verifiche non abbiano riscontro in tempi rapidi], si procederà alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva espressa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023;

l'Appaltatore, entro i termini di legge (sessanta giorni), deve rimborsare alla Stazione Appaltante i costi di pubblicazione di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, in attuazione dell'art. 73, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;

(se ricorrono i presupposti di legge e con debita motivazione) nelle more della stipula del contratto, con nota prot. [.] del [.] è stata disposta la consegna in via d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 17 co. 8/9 del d.lgs. 36/2023;

l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito:

- un'idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, nella forma di \_\_\_\_\_, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo, emessa da \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ e valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità, per un importo garantito pari ad € \_\_\_\_\_;
- una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 37, comma 3 dell'allegato I.7 del Codice e con le caratteristiche di cui all'art. 43 dell'allegato I.7 del Codice, emessa da \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ e valida sino al \_\_\_\_\_, per un importo garantito pari ad € \_\_\_\_\_;

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'importo dell'incarico indicato nel bando era pari a **€ 215.209,98**, oltre oneri fiscali e previdenziali di cui € 19.564,54 di spese generali soggette a ribasso;

2. la \_\_\_\_\_ ha partecipato alla gara di cui alla premessa, risultando aggiudicatario in via definitiva con un ribasso del \_\_\_\_\_% sull'importo delle spese generali di cui al punto 1 e un ribasso di n.\_\_\_\_ giorni per lo svolgimento del servizio e con una specifica offerta tecnica, allegata al presente contratto;

Tutto ciò premesso  
si conviene e si stipula quanto segue:

## Articolo 1 Premesse Allegati e Definizioni

La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- Allegato "A" – Capitolato Tecnico Prestazionale elaborato dalla Stazione Appaltante (d'ora innanzi, per brevità, Capitolato);
- Allegato "B" – Offerta tecnica dell'Operatore Economico;
- Allegato "C" – Offerta economica dell'Operatore Economico;
- Allegato "D" – Patto d'integrità;

In caso di contrasto tra le previsioni contenute nei precedenti documenti sarà data prevalenza ai documenti secondo il seguente ordine:

Il presente Contratto;

- Allegato "A" – Capitolato Tecnico Prestazionale elaborato dalla Stazione Appaltante;
- Allegato "B" – Offerta tecnica dell'Operatore Economico;
- Allegato "C" – Offerta economica dell'Operatore Economico;
- Allegato "D" – Patto d'integrità;
- Allegato "E" – Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 (d'ora innanzi, per brevità, Scheda Fornitore);

Ai fini del presente contratto, alle espressioni ed ai termini sottoindicati viene attribuito il seguente significato:

**Stazione Appaltante:** ARST SPA;

**Appaltatore:** l'Operatore economico o il Raggruppamento di Operatori economici affidatari delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

**Contratto:** è il presente contratto, sottoscritto da ARST SPA con l'Operatore Economico, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a prestare in favore della Stazione Appaltante le prestazioni in esso contenute.

## Articolo 2 Oggetto

ARST, ai sensi dell'art. 1655 c.c., affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 relativo al progetto definitivo-esecutivo e il supporto al RUP per la validazione dell'intervento di realizzazione "Realizzazione di una centrale di produzione di idrogeno e opere connesse per la linea ferroviaria Monserrato - Isili".

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, e nel Capitolato Tecnico Prestazionale a cui si rimanda.

L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile Unico del Progetto.

### Articolo 3 Durata

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni affidate nei termini espressamente indicati nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nei relativi elaborati allegati.

Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del Responsabile Unico del Progetto, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del Certificato di Verifica di Conformità del servizio, o altro atto equipollente, delle prestazioni affidate.

I termini per l'esecuzione del servizio sono i seguenti:

**25 giorni naturali e consecutivi** per la verifica del progetto definitivo-esecutivo dalla data di consegna da parte del RUP del progetto definitivo-esecutivo e la redazione del verbale di verifica intermedio;

**15 giorni naturali e consecutivi** per la verifica della revisione progettuale a seguito del contraddittorio con i progettisti dalla data di consegna da parte del RUP del progetto revisionato

### Articolo 4 Corrispettivi e pagamenti

L'importo contrattuale, determinato a corpo, è pari a complessivi € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), al netto di oneri contributivi e/o previdenziali/assistenziali ed IVA di legge, giusto ribasso percentuale offerto, pari al [%] ( [%] per cento), applicato all'importo posto a base di gara pari a € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_).

Considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale, gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00 (euro zero/00).

I corrispettivi sono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato nella seguente modalità:

- 60% all'emissione del verbale finale di verifica del progetto definitivo-esecutivo;
- 40 % all'emissione dell'atto di validazione del progetto definitivo-esecutivo.

Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini di cui sopra per ragioni imputabili al Committente, saranno dovuti al Professionista gli interessi da calcolarsi ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

Le parti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Cagliari.

Le fatture devono essere emesse separatamente da ciascun membro del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti (RTP) per la parte di propria competenza.

Prima che i componenti del RTP emettano le fatture relative alle prestazioni oggetto del Certificato di Pagamento di riferimento, la mandataria del RTP incaricato dovrà comunicare ad

ARST le prestazioni e/o le quote di prestazioni eseguite da ciascun membro del RTP, indicando l'importo corrispondente da fatturare. Tale comunicazione da parte della mandataria del RTP, prima di ogni fatturazione, è essenziale per l'accettazione delle fatture. Nel caso in cui ARST riceva fatture emesse dai professionisti del RTP senza previa comunicazione della mandataria del RTP, le stesse non saranno ammesse al pagamento e dovranno essere stornate da apposite note di credito.

Il pagamento sarà invece effettuato esclusivamente a favore della mandataria del RTP che si impegna a trasferire alle mandanti le somme riscosse in proprio e per conto di queste ultime. Resta sotto la responsabilità della mandataria il corretto adempimento al pagamento delle somme dovute alle mandanti.

Le fatture dovranno essere intestate a:

ARST S.p.A. via Posada n. 8/10 – 09122 Cagliari – P.I. 0014590922

e dovrà essere specificatamente indicato:

- **CIG e CUP;**

Nella causale di ciascuna fattura dovrà essere riportata la dicitura: "Gara n.xx/2024 e il relativo CIG; e ove previsto, la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" (Split Payment).

Le fatture emesse in modalità elettronica dovranno essere trasmesse tramite il sistema di interscambio, secondo il seguente indirizzo telematico da indicare in fattura:

RAGIONE SOCIALE: ARST s.p.a.

PARTITA IVA: 00145190922

PEC: arst.fei@pec.it

CODICE DESTINATARIO SDI: 00000000

Ai sensi della legge n. 96/2017, questa Società rientra nel regime previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, e in fattura si dovrà riportare la dicitura "scissione dei pagamenti art. 17-ter D.P.R. n. 633/72". Pertanto, ARST corrisponderà il solo imponibile e provvederà a versare all'erario l'importo dell'IVA esposto in fattura, secondo le disposizioni legislative in vigore.

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente, indicato dall'Appaltatore e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti di ARST per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

Sull'importo netto delle prestazioni, qualora siano previsti pagamenti corrispondenti a stati di avanzamento, verrà applicata una ritenuta dello 0,50%, di cui dovrà esserne data evidenza nella fattura stessa.

Il totale delle ritenute sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di Verifica di conformità del servizio e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC e/o altro documento equipollente.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 - bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, ogni onere e tributo, ivi compresi le spese per la produzione degli elaborati cartacei e digitali da consegnare alla Stazione Appaltante, nonché quelle inerenti alla stipula del presente Contratto (imposta di bollo, eventuale registrazione, ecc.) ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari. In nessun caso potranno essere addebitati ad ARST oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

#### Articolo 5 Clausola Revisione Prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La variazione prezzi è riconosciuta solo per eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente che incidono sulla voce "spese ed oneri accessori" di cui all'art. 5 del decreto 17 giugno 2016 in una percentuale superiore a quella riconoscibile ai sensi del predetto articolo 5. L'applicazione del ribasso offerto dall'affidatario verrà aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 60 del D. Lgs.36/2023 relativi ai prezzi al consumo.

#### Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale indicato in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato).

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

#### **Articolo 7    Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel Capitolato Speciale, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARST da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire ad ARST di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla



sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, ARST, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L'Appaltatore ha indicato in sede di offerta la composizione del gruppo di lavoro e si impegna a non modificare tale gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto.

## Articolo 8 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di ARST, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, ARST, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### Articolo 9 Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare ARST a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui ARST riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevata ARST da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extracontrattuale.

#### Articolo 10 Modifiche contrattuali

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art.120, comma 9 del codice, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## Articolo 11 Penali

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in esso e dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata, come previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale, una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del presente contratto.

L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra.

Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal D.L. e dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023.

Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

## Articolo 12 Garanzia e Polizza di Responsabilità Civile Professionale

A garanzia della completa ed esatta esecuzione di tutte le prestazioni riportate nel Capitolato Tecnico Amministrativo, l'Affidatario - per la sottoscrizione del contratto - ha costituito la "garanzia definitiva", ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n° 36/2023 e s.m.i., con le modalità di cui all'articolo 106.

Ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del D.P.R. n° 137/2012, l'Affidatario è in possesso di apposita Polizza di Responsabilità Civile Professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

## Articolo 13 Recesso e Risoluzione

Il Committente può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al Direttore Lavori esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di comunicazione tramite casella di posta elettronica certificata con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Professionista sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- b) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente art. 7 e alla normativa vigente;

Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, il Professionista si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Professionista si impegna altresì a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

## Articolo 14 Spese contrattuali

Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

## Articolo 15 Ulteriori clausole

Il Professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente e/o alla realizzazione dell'Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo di confidenzialità è assunto anche per conto dei dipendenti del Professionista.

Il Professionista dichiara di essere consapevole della circostanza che l'esecuzione delle opere dovrà essere supervisionata dal progettista delle stesse al fine di garantire l'originalità e l'integrità delle soluzioni progettuali.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Resta inteso tra le parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante comunicazione tramite casella di posta elettronica certificata da inviarsi dal Committente al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della ricezione della comunicazione avvenuta tramite casella di posta elettronica certificata.

Il Contratto è retto dalla legge italiana.

#### Articolo 16 Comunicazioni - Gestione digitale del Contratto

Secondo quanto indicato dall'Affidatario, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec). L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La pec di ARST è

arst@pec.arstspa.info

La pec dell'Appaltatore è:

???????@ingpec.eu

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### Articolo 17 Controversie

Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - è competente il Tribunale Civile di Cagliari

#### Articolo 18 Allegati

Sono allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale:

1. [...]

2. [...]

Letto, confermato e sottoscritto.

---

Il Professionista \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile il Professionista approva specificamente per iscritto gli artt. 2, 6, 7, 9, 11, e 15 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista